

Istituzione dell'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi: procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.

Con deliberazione del Consiglio Superiore della Banca d'Italia del 23 luglio 2015 è stata approvata, in relazione alla designazione della Banca d'Italia come Autorità nazionale di risoluzione (NRA)¹, l'istituzione di una nuova Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi (RGC). In linea con le previsioni della Direttiva 2014/59 UE (cd. BRRD), volte a garantire indipendenza operativa e a evitare conflitti di interesse tra la funzione di Risoluzione e quella di Vigilanza, l'Unità è collocata alle dirette dipendenze del Direttorio.

All'Unità RGC sono affidati poteri e strumenti previsti dalla Direttiva BRRD, anche in materia sanzionatoria, attinenti alla funzione di *resolution*. Rientrano pertanto nella competenza dell'Unità le procedure di liquidazione coatta amministrativa e di liquidazione volontaria di tutti gli intermediari vigilati, mentre i compiti connessi con l'amministrazione straordinaria - qualificabili, in base al nuovo quadro europeo, come funzioni di "intervento precoce" - restano nell'ambito del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria. Le procedure di amministrazione straordinaria pendenti al 21 settembre 2015 sono seguite dall'Unità RGC fino alla loro conclusione.

La riorganizzazione determina, tra l'altro, il venir meno del Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi (CGC) del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e lo spostamento di alcune competenze amministrative ad altre strutture del medesimo Dipartimento.

La riforma organizzativa ha decorrenza dal 21 settembre 2015.

In ragione di ciò, con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto e i riferimenti alle Strutture organizzative contenuti nella normativa della Banca d'Italia.

L'art. 9 del provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008² (di seguito: "il Regolamento"), per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento o fase procedimentale, fa rinvio all'elenco allegato al Regolamento stesso, successivamente modificato dai provvedimenti del 21 gennaio 2014 ("Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia") e del 4 novembre 2014 ("Entrata in funzione del *Single Supervisory Mechanism*").

Nel nuovo assetto organizzativo, i compiti in precedenza affidati al Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi (CGC) sono ripartiti tra i Servizi Supervisione Bancaria 1 (SB1), Supervisione Bancaria 2 (SB2), Supervisione Intermediari Finanziari (SIF), Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale (RAM), Coordinamento e Rapporti con l'Esterno (CRE) ovvero assegnati all'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi (RGC).

Alla luce delle innovazioni organizzative sopra richiamate, si dispone, per quanto concerne l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia, che, con decorrenza dal 21 settembre 2015, e anche con riferimento ai procedimenti e alle fasi procedimentali pendenti, i riferimenti al Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi (CGC)

¹ Cfr. art. 3 D.lgs. 12 maggio 2015 n. 72 e L. 9 luglio 2015, n. 144 (Legge di delegazione europea 2014).

² Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

contenuti nel Regolamento e nel relativo elenco - così come successivamente modificato - si intendono effettuati:

- al Servizio Supervisione Bancaria 1 (SB1), al Servizio Supervisione Bancaria 2 (SB2) e al Servizio Supervisione Intermediari Finanziari (SIF) - con riguardo agli intermediari di rispettiva competenza³ - per i procedimenti e le fasi procedurali relativi alle procedure di amministrazione straordinaria, ad eccezione di quelle pendenti al 21 settembre 2015, e per le denunce alla Banca d'Italia ex art. 70, comma 7, TUB;
- al Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale (RAM), per i procedimenti e le fasi procedurali relativi all'autorizzazione all'attività bancaria e ai connessi servizi di investimento; per i procedimenti relativi all'autorizzazione all'insediamento della prima succursale e alla prestazione di servizi senza stabilimento da parte di banche extracomunitarie nonché per i procedimenti relativi all'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse a mutuo riconoscimento da parte di banche e IMEL comunitari non insediati; per i procedimenti relativi all'autorizzazione all'attività degli intermediari non bancari (SGR, SICAV, IMEL, IP, intermediari finanziari ex art 106 TUB); per il parere alla CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte delle SIM; per i procedimenti di cancellazione degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 111 TUB, nella formulazione preesistente alla riforma introdotta dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
- al Servizio Coordinamento e Rapporti con l'Esterno (CRE) per i procedimenti sanzionatori di vigilanza;
- all'Unità Risoluzione e Gestione delle Crisi (RGC) per i procedimenti e le fasi procedurali in materia di liquidazione coatta amministrativa e volontaria nonché per i procedimenti relativi alle procedure di amministrazione straordinaria, limitatamente a quelle pendenti al 21 settembre 2015, e per i procedimenti connessi alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria già concluse alla medesima data⁴. Anche tali procedimenti restano disciplinati dal Regolamento del 25 giugno 2008.

Pertanto, in relazione a quanto precede, a decorrere dal 21 settembre 2015, in tutti i provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia, ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni, ogni riferimento al Servizio CGC deve intendersi effettuato alle Strutture del Dipartimento vigilanza o all'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi secondo la ripartizione delle competenze sopra delineata.

* * *

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it.

³ Per l'identificazione, con riguardo a ciascun intermediario vigilato, dell'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento, si fa rinvio alle relative liste pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia, periodicamente aggiornate. Con riguardo agli intermediari vigilati dalle Filiali, le responsabilità istruttorie per i procedimenti e le fasi procedurali relative alle procedure di amministrazione straordinaria sono attribuite al Servizio SB2, per le banche e i gruppi bancari, e SIF, per gli intermediari non bancari.

⁴ Si fa riferimento ai procedimenti di approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria e di determinazione delle indennità spettanti agli organi della procedura.

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 436/2015